



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0001918 P-4.22.1
del 19/02/2016



13393197

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dello Sviluppo economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della
cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli. COM (2016) 31.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p. Il Capo del Dipartimento
Cons. Diana Agosti



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI
GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 2

prot. n. 4071 RU

Roma, 17 febbraio 2016

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Europee
Ufficio Coordinamento Politiche UE
Servizio II – Segreteria CIAE
Largo Chigi n. 19
00187 Roma

e, p.c. Ufficio Legislativo
Via Nomentana, 2
00161 Roma

OGGETTO: Richiesta di relazione.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli..

- Codice del Consiglio: 5712/16;
- Codice della proposta: COM (2016) 31;
- Codice Interistituzionale: 2016/0014 (COD);
- Riferimento DPE (2016): in attesa di attribuzione.

Con riferimento alla nota DPE 0001254 P-4.22.25 del 04/02/2016, avente pari oggetto, si trasmette lo schema di relazione previsto della legge 24 dicembre 2012 n. 234 recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Il Direttore Generale
(Arch. Maurizio Vitelli)

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:	Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli.
☐ Codice della proposta:	COM (2016) 31 final del 27/01/2016
☐ Codice interistituzionale:	2016/0014 (COD)
☐ Amministrazione con competenza prevalente:	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Premessa: finalità e contesto

Il quadro giuridico UE per l'omologazione dei prodotti dell'industria automobilistica copre tre categorie di veicoli: veicoli a motore e loro rimorchi, motocicli e trattori. La presente proposta è volta a rivedere il quadro giuridico per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, mentre per le altre due categorie di veicoli la legislazione di settore è stata oggetto di revisione approfondita nel 2013 ed ha condotto alla adozione dei Regolamenti (UE) n. 167/2013 e 168/2013 .

Attualmente le prescrizioni per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi sono stabilite nella direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (la "direttiva quadro") recepita con Decreto del Ministro dei Trasporti del 28 aprile 2008, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008. Tale quadro mira ad agevolare la libera circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi nel mercato interno stabilendo prescrizioni armonizzate intese a conseguire obiettivi ambientali e di sicurezza comuni. La direttiva 2007/46/CE riguarda i veicoli a motore destinati al trasporto di passeggeri (categoria M) e di merci (categoria N), i loro rimorchi (categoria O) e i loro sistemi e componenti e fornisce un quadro nel quale rientrano i singoli atti normativi recanti prescrizioni di sicurezza e ambientali specifiche. Tali atti normativi coprono una moltitudine di prescrizioni tecniche dettagliate per diversi tipi di veicoli, sistemi e componenti.

Rispetto all'atto in vigore, la proposta di regolamento è intesa a: 1) introdurre disposizioni in materia di vigilanza del mercato per integrare le prescrizioni relative all'omologazione; 2) chiarire le procedure di richiamo e salvaguardia nonché le condizioni per il rilascio delle estensioni delle omologazioni a tipi di veicoli esistenti; 3) migliorare l'applicazione del quadro che disciplina le omologazioni tramite l'armonizzazione e il perfezionamento delle procedure di omologazione e di controllo della conformità della produzione applicate dalle autorità e dai servizi tecnici degli Stati membri; 4) chiarire i ruoli e le responsabilità degli operatori economici nella catena distributiva dei prodotti e delle autorità e delle parti coinvolte nell'applicazione del quadro legislativo; 5) migliorare la sostenibilità dei regimi alternativi di omologazione (omologazioni nazionali di piccole serie e omologazioni individuali) e della procedura di omologazione in più fasi al fine di garantire una flessibilità adeguata per i mercati di nicchia e per le PMI senza tuttavia alterare le condizioni di parità.

Anche alle luce del c.d. caso Volkswagen la Commissione propone di poter esercitare

alcune funzioni che sino ad oggi rientrano nelle competenze degli Stati membri:

- sospensione, limitazione o ritiro della designazione dei servizi tecnici che non operano in conformità al regolamento;
- effettuare verifiche ex-post su veicoli omologati e se necessario procedere al richiamo degli stessi;
- irrogare sanzioni alle case produttrici ed ai servizi tecnici;
- istituire un Foro dedicato alla corretta applicazione delle norme che svilupperà con gli Stati membri opportune metodologie di verifica del rispetto delle normative ed organizzerà ispezioni congiunte dei servizi tecnici e valutazioni delle autorità di omologazione;

Inoltre i servizi tecnici potranno essere designati per un periodo di 5 anni e non potranno percepire dai costruttori i diritti corrispondenti agli oneri di effettuazione delle prove di omologazione; tali diritti saranno dovuti alla autorità di omologazione e comprenderanno anche una quota utile ad effettuare i controlli di conformità della produzione.

Le autorità di omologazione dovranno inoltre stabilire una struttura tariffaria applicabili sia all'omologazione che alla sorveglianza del mercato.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta di regolamento rispetta il principio di attribuzione e si basa sull'articolo 114 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) concernente il ravvicinamento delle legislazioni.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto l'azione dell'Unione europea si esplica nell'ambito del funzionamento del mercato interno.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto lo stesso obiettivo di armonizzazione del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi non sarebbe possibile se perseguito con norme nazionali. Resta da analizzare l'attribuzione alla Commissione di nuovi compiti (oggi svolti unicamente dagli Stati membri) di valutazione dell'operato dei servizi tecnici di omologazione e della bontà delle omologazioni accordate dagli Stati membri.

1. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto l'obiettivo principale è il miglioramento del funzionamento mercato interno dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Il progetto non è di particolare urgenza.

1. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Fatte salve alcune criticità che devono essere risolte a livello negoziale, per garantire la competitività dell'industria di settore, le disposizioni contenute nel progetto possono

ritenersi conformi all'interesse nazionale.

1. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Ai fini negoziali e' necessario valutare l'opportunità di introduzione di modifiche relative ai seguenti aspetti:

- Valutazione e designazione dei servizi tecnici. E' necessario prestare attenzione alla procedura di valutazione in considerazione della specificità della situazione italiana in cui tali servizi sono svolti da organismi statali (Centri Prova Autoveicoli del MIT);
- Obblighi delle autorità di vigilanza del mercato. E' necessario prestare attenzione agli obblighi sulla conduzione di verifiche di conformità dei prodotti per le risorse umane e finanziarie aggiuntive, che potrebbero essere necessarie.
- nuove competenze assegnate alla Commissione in merito alla possibilità di verificare e sanzionare l'operato dei servizi tecnici di omologazione e di valutare l'operato delle Autorità nazionali di omologazione.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

La proposta di regolamento ha un impatto finanziario per la pubblica amministrazione correlato alla necessità di espletare attività di sorveglianza del mercato ricorrendo a risorse umane e finanziarie aggiuntive. Inoltre ulteriori oneri sono da prevedere per l'adeguamento agli standard qualitativi dei servizi tecnici di omologazione.

1. Effetti sull'ordinamento nazionale

La proposta di regolamento non ha un impatto sull'ordinamento nazionale in quanto la materia già contemplata dal Codice della Strada e' stata trattata dal legislatore comunitario con la direttiva 2007/46/CE e dalle sue modifiche ed integrazioni.

1. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La proposta di regolamento non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

1. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Dalla proposta di regolamento si prevedono effetti ulteriori per l'organizzazione della pubblica amministrazione; in particolare per ciò che concerne le attività di controllo e di vigilanza sul mercato.

1. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Gli effetti sui cittadini saranno positivi per ciò che concerne il miglioramento della sicurezza dei veicoli e della qualità dell'aria; ciò implicherà oneri per le imprese in merito agli investimenti necessari per l'aggiornamento della produzione che dovrebbero tradursi in un miglioramento della competitività del comparto.

Altro
